

Oggetto: contratto sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 – affidamento diretto del servizio di redazione dello Statuto di un soggetto giuridico dedicato alla gestione del *Futureport Innovation Hub* del porto di Taranto. CIG: ZCA2C14CC8.

Affidamento del servizio ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 33, co. 1 e 32, co.7 del D.lgs. 50/2016.

Assunzione del relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

Su **proposta** del dott. Fulvio Lino Di Blasio, Segretario Generale dell'Ente, formalizzata con la trasmissione del Modello "Gara", in data 06.02.2020.

Premesso che la Revisione 2019 del Piano Operativo Triennale 2017-2019 ha confermato, tra le Azioni di Piano, l'*Azione 1: Realizzazione del "Futureport Innovation Hub" e promozione dell'innovazione e della ricerca in ambito portuale e logistico* mirante a istituire, presso il porto di Taranto, un programma di accelerazione di startup e a creare un incubatore di idee innovative in ambito portuale/logistico.

Considerata la concreta ed impellente necessità di dare avvio alle attività dell'Innovation Hub al fine di mettere in atto la strategia di sviluppo del porto di Taranto attraverso la realizzazione delle Azioni di Piano del POT e la valorizzazione di tutti gli asset dell'innovazione e della internazionalizzazione, con il ricorso a nuove iniziative volte ad accrescere l'interazione e la collaborazione tra tutti gli stakeholder pubblici e privati del porto di Taranto; ciò al fine di potenziare l'efficiamento dei servizi e delle infrastrutture dello scalo e migliorare la sua posizione nel contesto nazionale ed internazionale.

Attesa la necessità di procedere alla istituzione di un soggetto giuridico - definito quale Fondazione (di Partecipazione) - ed alla redazione del relativo Statuto al fine di avviare il Futureport Innovation Hub del porto di Taranto.

Considerato che il servizio *de quo* non è inserito nel novero degli incarichi definiti al comma 11 dell'art. 1 della legge 311/2004 e rientra le "esternalizzazioni" di servizi per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (cfr. lett. circ. n. 10558 del 15.03.2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Funzione Pubblica).

Rilevata, pertanto, la necessità dell'AdSP MI di istituire un soggetto giuridico (Fondazione) deputato alla gestione di tale attività che curi tutte le fasi di incubazione/accelerazione sulla base delle direttive fornite dall'Ente e di redigerne il relativo statuto, previa verifica della più idonea forma giuridica che il nuovo soggetto dovrà assumere, unitamente ai compiti e/o norme di funzionamento degli organi risultanti più adeguate al modello di governance che l'Ente procederà a scegliere sulla base delle finalità dell'intervento.

Atteso che, ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.lgs. 50/2016, non ricorrano i presupposti per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, in quanto trattasi di attività di natura intellettuale da realizzarsi necessariamente in modo unitario da singolo operatore economico altamente qualificato.

Visti:

- il Modello Gara cit. nel quale:
 - si stima un importo complessivo a base della procedura pari ad € 4.000,00, oltre IVA, CAP e oneri riflessi. Costi per la sicurezza da rischio interferenziale non sussistenti. Detto importo è stato calcolato in linea con il D.M. Giustizia 20.07.2012, n 140 e smi recante le disposizioni concernenti la determinazione delle parcelle dei notai;
 - si propone di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al notaio Daniela DE FRANCESCO, in quanto soggetto esperto, altamente qualificato ed idoneo all'espletamento del servizio;
- la Determinazione di servizio n. 05/20, in data 05.02.2020, di nomina a RUP ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 di Debora Marullo, della sez. Staff di Segreteria dell'Ente, che, in applicazione dell'art. 111, co. 2 dello stesso D.lgs., è anche DEC del servizio.

Valutato, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che la dott.ssa Daniela DE FRANCESCO, con studio professionale in Taranto al Lungomare Vittorio Emanuele III n. 29 (C.F. DFRDNL66D51L049U), appartenente al Distretto Notarile di Taranto, sia professionista qualificato ed idoneo per l'espletamento del servizio de quo.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nonché conformemente a quanto previsto al par.3.1 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*" gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati in via diretta;
- il richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra un valore economico molto limitato (comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E, 1 agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio di concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.lgs. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. b) e c);
- in relazione alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della Giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione degli operatori da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336).

Atteso che l'importo del suddetto servizio risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Ritenuto:

- pertanto, corretto ricorrere all'affidamento diretto del servizio in epigrafe ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la proporzionalità delle forme, considerato il modesto importo dell'appalto (inferiore a 40.000,00 €) rispetto alla particolare complessità e durata delle procedure ordinarie di aggiudicazione.
- appropriato e legittimo il ricorso alla valutazione dell'offerta in relazione alla sua congruità in termini di prezzo;
- che ai sensi dell'art. 32, co. 2, ultimo periodo, del D.lgs.50/2016, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre con le modalità indicate dal medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016, è applicabile al presente affidamento - in quanto di importo inferiore a 40.000,00 € - la stipulazione semplificata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere.

Considerato che, in base all'art. 1, co. 130, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1, co. 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2001 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Preso atto dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.lgs. 50/2016, nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 € (ora 5.000 €) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

Visto il par. 4.3.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019 - il quale prevede espressamente che: "*In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103*".

Visto l'art. 103, co. 11 del D.lgs. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

Vista la Delibera ANAC n. 140 del 27.02.2019 che ha chiarito, ab contrario, "... che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici".

Valutata, pertanto, l'opportunità di non richiedere la garanzia provvisoria e di esonerare l'aggiudicatario dalla costituzione di quella definitiva, considerata la solidità e l'affidabilità del professionista incaricato, nonché in quanto trattasi di contratto ad esecuzione istantanea.

Preso atto che:

- con foglio prot. n. 2366/SP/GARE, in data 10.02.2020, quest'Amministrazione ha invitato il professionista sopra citato a produrre, entro il 14.02.2020, un preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio in oggetto;
- con il foglio precitato erano, altresì, individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
 - a) oggetto del servizio: redazione dello Statuto della Fondazione (di Partecipazione con rilevanza nazionale e un Fondo di Dotazione pari a Euro 100.000,00) e accompagnamento dell'AdSP MI in tutte le fasi e le procedure di carattere amministrativo-contabile e giuridico connesse all'istituzione del soggetto giuridico stesso;
 - b) importo stimato del servizio: € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre IVA, CAP e oneri riflessi. Costi per la sicurezza da rischio interferenziale non sussistenti;
 - c) termine massimo per l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto: lo Statuto della Fondazione dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera d'ordine. La data per la costituzione della Fondazione sarà invece concordata tra le parti;
 - d) regime delle penali: in caso di ritardo nell'esecuzione delle diverse attività previste in contratto, da imputarsi a fatto dell'affidatario, saranno applicate le penali nella misura minima dello 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale medesimo;
 - e) modalità di pagamento: il pagamento sarà corrisposto in un'unica soluzione successivamente alla istituzione della Fondazione di Partecipazione, previa verifica da parte del RUP, mediante bonifico bancario entro gg. 30 dall'emissione della fattura elettronica e previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva;
- il preventivo della dott.ssa de Francesco è pervenuto via PEC nei termini assegnati dall'Amministrazione.

Visto il preventivo della dott.ssa D. de Francesco, in data 10.02.2020, per un importo di € 3.000,00 oltre IVA, CAP e oneri riflessi. Costi per la sicurezza da rischio interferenziale non sussistenti.

Vista l'attestazione del RUP di congruità dell'offerta economica, in data 21.02.2020, agli atti dell'Amministrazione.

Attesa la regolarità dell'iter procedimentale seguito.

Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dell'AdSP MI, approvato con Decreto n. 70/18 del 15.6.2018, che, al paragrafo 6.3, prevede, per gli appalti infra 5.000,00 € si adottino le verifiche previste dal paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 (DURC e Casellario ANAC).

Vista l'autodichiarazione prodotta dal Professionista e verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC online e dell'attestazione rilasciata dalla Cassa Nazionale del Notariato in data 24.02.2020, nonché l'assenza di annotazioni riservate, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dello stesso Professionista.

Dato atto che la dott.ssa Daniela de Francesco risulta iscritta all'Albo Unico professionale elettronico istituito dal Consiglio nazionale del Notariato, nel Distretto di Taranto.

Accertato, pertanto, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'affidatario.

Rilevata, pertanto, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 33, co. 1 e 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, l'esistenza dei presupposti per affidare alla dott.ssa Daniela DE FRANCESCO, con studio professionale in Taranto, il servizio di che trattasi al prezzo offerto di € **3.000,00** oltre IVA, CAP e oneri riflessi.

Dato atto che il capitolo U113/100 "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici" inserito nell'U.P.B. 1 – Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2020 presenta la disponibilità della spesa occorrente.

Sentito il Segretario Generale che, ai sensi dell'art. 10 della L. 84/1994 e smi, ha espresso il proprio parere favorevole nel merito.

Letti ed applicati:

- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- il *Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori* dell'Ente, approvato con Decreto n. 70/18 del 15.06.2018;
- le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.

Visti:

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 4/17, in data 18.04.2017, di nomina del Segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

DELIBERA

- di considerare la narrativa in premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la procedura avviata con il modello gara del 06.02.2020 e tutti i relativi e connessi atti;
- di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di che trattasi in favore della dott.ssa **Daniela de Francesco**, con studio professionale in Taranto (TA) al Lungomare Vittorio Emanuele III n. 29 (CF DFRDNL66D51L049U), per un importo pari a € **3.000,00 (euro tremila/00)**, oltre IVA, CAP e oneri riflessi. Costi per la sicurezza da rischio interferenziale non sussistenti;
- di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite posta certificata, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016, sottoscritte in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale;
- che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016, con esclusione del deferimento al sistema arbitrale;
- di impegnare in conto competenze sul capitolo **U113/100 "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici" (piano dei conti integrato U.1.03.02.16.999)** l'importo di € **3.806,40 (tremilaottocentosei/40)** comprensivo di IVA ed oneri previdenziali:

CAPITOLO	PREVISIONE DI BILANCIO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	RIMANENZA DA IMPEGNARE
U113/100	€ 129.500,00	€ 12.892,00	€ 3.806,40	€ 112.801,60

- di trasmettere copia del presente atto alla *Sezione staff di segreteria* ed alla *Sezione gare e contratti* dell'Ente per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti;
- di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente delibera sia pubblicata sul profilo del committente alla sezione amministrazione trasparente secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, sul sito del MIT.

visto:

il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*)



Il Presidente
prof. avv. Sergio Prete (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"